

PROGETTO DI LEGGE

CAPO I

Riconoscimento del diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e azioni di prevenzione e contrasto dell'abbandono sportivo

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con lo Statuto e nel quadro di attuazione della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) persegue strategie ed azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l'abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico.

2. Ai fini del comma 1 la Regione opera in collaborazione con gli Enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le Federazioni riconosciute, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Istituzioni scolastiche, le Università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le Agenzie educative, l'Associazione sportiva, le Società sportive dilettantistiche, i servizi sociali territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'attuazione della presente legge la Regione assume a riferimento la Carta etica dello sport, di cui alla legge regionale n. 8 del 2017, approvata dall'Assemblea legislativa con la propria deliberazione

n. 73 dell'8 marzo 2022, ai sensi della legge regionale n. 8 del 2107, articolo 2, comma 3.

Art. 2

(Interventi)

1. La Regione per le finalità dell'articolo 1 promuove e sostiene:

a) progetti rivolti a prevenire l'abbandono sportivo, in particolare di soggetti a rischio di emarginazione, con particolare attenzione alla popolazione giovanile in età scolastica, ai minori e alle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale ed economico al fine di favorirne l'integrazione;

b) la progettazione, l'innovazione, l'adozione e la diffusione di formule organizzative che favoriscano la partecipazione alle attività fisiche e motorie, sia per il settore non agonistico giovanile sia per quello agonistico, con iniziative e misure orientate a corrispondere ai bisogni specifici dei ragazzi;

c) azioni dirette alla prevenzione e al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) o di ritiro sociale, anche al fine di ridurre i rischi di disagio sociale;

d) iniziative dirette alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo sia in relazione ai loro effetti rispetto al rischio di abbandono sportivo sia in relazione al ruolo che la pratica sportiva può esercitare nel superamento delle discriminazioni e dei rischi di marginalità e nell'educazione alla legalità;

e) iniziative dirette al contrasto degli stereotipi di genere e contro le discriminazioni di genere, in relazione alle possibili implicazioni sul rischio di abbandono sportivo, in applicazione della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6

(Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere);

f) azioni finalizzate alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità;

g) iniziative specifiche dirette al contrasto delle discriminazioni di ogni tipo in riferimento al loro impatto sui rischi di abbandono sportivo;

h) attività di analisi, studio e ricerca dell'abbandono sportivo, delle condizioni e dei contesti delle sue manifestazioni e dei fenomeni che ne sono alla base o che ne conseguono, con specifica attenzione alle aree di maggiore fragilità,

i) attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione su temi inerenti alla presente legge anche attraverso specifiche campagne di comunicazione;

j) azioni dirette alla creazione, all'innovazione e allo sviluppo di nuove collaborazioni e reti tra le associazioni territoriali, sportive, giovanili o di volontariato delle Istituzioni scolastiche operanti nell'istruzione secondaria, degli enti accreditati per la gestione della formazione professionale (IeFP), al fine di prevenire e mappare la dispersione sportiva;

k) azioni dirette allo sviluppo della consapevolezza negli operatori dei rischi connessi alla dispersione sportiva e al potenziamento delle competenze per anticiparla e risolverla, prevedendo, a tale fine, anche percorsi formativi rivolti a insegnanti, educatori, educatori sportivi o allenatori e ai genitori sulle indicazioni operative per prevenire l'abbandono sportivo giovanile, anche in riferimento all'insorgere di disturbi dell'alimentazione e della nutrizione (DNA) o di fenomeni di ritiro sociale, e favorire la trasferibilità delle abilità dallo sport alla vita;

l) progetti rivolti in particolare ai giovani che vivono in contesti di disagio sociale ed

economico al fine di favorire integrazione e coesione sociale e di sostenere percorsi di educazione alla legalità, anche attraverso la promozione delle attività di presidi sportivi ed educativi in aree, quartieri e contesti connotati da perifericità o da criticità e problematiche sociali;

2. Ai fini del comma 1 la Regione promuove e favorisce il coinvolgimento dell'Ordine degli psicologi e dei soggetti associativi rappresentativi delle specifiche competenze tecniche necessarie alla migliore realizzazione degli interventi previsti.

3. Le attività della lettera d) del comma 1 sono svolte perseguendo il raccordo con le attività dell'Osservatorio del sistema sportivo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2017 e dell'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).

Art. 3

(Programmazione)

1. Le iniziative per rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva, per prevenire e per contrastare l'abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico sono sostenute, oltre che con le attività specifiche previste nella presente legge, anche attraverso i programmi, gli strumenti e le misure messe in campo dalle seguenti leggi e programmazioni regionali:

a) Il Piano triennale dello sport di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017;

b) gli interventi e servizi previsti dalla legge regionale n. 14 del 2008, fra i quali quelli previsti all'articolo 9, comma 4 dal programma per la promozione e la tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità e all'articolo 33 relativamente alle linee di indirizzo a favore dei giovani;

c) il piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

d) gli interventi di cui al Titolo III della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva);

e) gli interventi e servizi in materia di diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);

f) le misure ed interventi previsti dalla legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere);

g) le politiche ed interventi in materia di formazione e istruzione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);

Art. 4

(Contributi regionali)

1. Per le finalità della presente legge la Regione, nell'ambito delle proprie funzioni, a seguito di avviso pubblico che

definisce gli interventi e le iniziative finanziabili, gli ambiti prioritari, i criteri per l'attribuzione dei contributi, le eventuali premialità aggiuntive oltre a quella del comma 3, la rendicontazione delle spese sostenute e l'effettuazione dei relativi controlli, concede contributi a soggetti del comma 2.

2. Possono essere beneficiari dei contributi del presente articolo:

- a) le Società sportive dilettantistiche e le Associazioni sportive dilettantistiche;
- b) gli Enti di promozione sportiva;
- c) il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- d) il Comitato italiano paraolimpico (CIP);
- e) le Federazioni sportive riconosciute e le Discipline sportive associate;
- f) gli Enti locali ed altri soggetti pubblici;
- g) le Istituzioni scolastiche riconosciute dal competente Ministero.

I soggetti delle lettere b), c), d) ed e) possono operare anche attraverso le loro articolazioni territoriali.

3. La progettazione e la realizzazione di interventi in forma integrata fra i beneficiari del comma 2 e con le Università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le Agenzie educative, i servizi sociali territoriali, nonché altri soggetti pubblici e privati interessati, costituisce elemento di premialità per la concessione dei contributi del presente articolo, al quale possono aggiungersi le ulteriori premialità eventualmente individuate dalla Giunta ai sensi del comma 1.

CAPO II

Modifiche di norme regionali

Art. 5

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2004)

1. All'articolo 17 della Legge regionale 24 marzo 2004 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), nel comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c-bis) promozione di strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l'abbandono sportivo;”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2008)

1. All'articolo 13 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, alla lettera a) sono soppresse le parole: *“, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico, le amministrazioni scolastiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva”;*

b) nel comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l'abbandono sportivo”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *“3. Le azioni del comma 1 sono svolte ricercando la collaborazione con gli Enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le Federazioni riconosciute, le Discipline sportive*

associate, gli Enti di promozione sportiva, le Istituzioni scolastiche, le Università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le Agenzie educative, l'Associazionismo sportivo, le Società sportive dilettantistiche, i servizi sociali territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 14 del 2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale n. 14 del 2008, al termine della lettera f) è aggiunto il testo seguente: *“, perseguendo strategie e azioni dirette a prevenire e contrastare l'abbandono sportivo”.*

Art. 8

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) dopo le parole: *“la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a tutti gli sport fuori dagli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o maschili”* sono inserite le seguenti: *“, anche attraverso strategie e azioni dirette a prevenire e contrastare l'abbandono sportivo, in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani”.*

Art. 9

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2017

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività

motorie e sportive) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera a) le parole: “, *anche contrastandone l’abbandono precoce,*” sono soppresse;

b) al termine della lettera a) sono inserite le parole: “, *le Università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le Agenzie educative*”;

c) dopo la lettera k) è aggiunta la seguente: “*l) promozione e sostegno di strategie e azioni dirette a contrastare l’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico.*”

Art. 10

(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017)

1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

“f) azioni dirette alla prevenzione e al contrasto dell’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico, anche attraverso la progettazione, l’innovazione, l’adozione e la diffusione di formule organizzative che favoriscano la partecipazione alle attività fisiche e motorie, con specifica attenzione alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità, alla prevenzione e al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), dei fenomeni di ritiro sociale, del bullismo e del cyberbullismo nonché degli stereotipi di genere e delle discriminazioni di genere.”

CAPO III **Disposizioni finali**

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere le finalità di cui all’Art 1. A tal fine, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente, con cadenza triennale, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) attuazione e realizzazione dei progetti rivolti a prevenire l’abbandono sportivo con specifica attenzione alla popolazione giovanile in età adolescenziale, di minori e persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico;

b) incentivazione e creazione di nuove collaborazioni e reti tra le associazioni sportive, giovanili o di volontariato e gli Istituti scolastici secondari di secondo grado al fine di prevedere e mappare la dispersione sportiva;

c) attività formative rivolte a insegnanti, educatori, educatori sportivi o allenatori e ai genitori per prevenire l’abbandono sportivo, evidenziando le iniziative relative all’insorgere di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (DNA) o di fenomeni di ritiro sociale;

d) campagne di comunicazione e sensibilizzazione sulla conoscenza e l’analisi del fenomeno dell’abbandono sportivo e sui temi della presente legge;

e) eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 12

(Norma Finanziaria)

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro

3. 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

4. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'

articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei Fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).